

## **TI\_GERICHTE 52.1999.159 vom 19. Oktober 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-10-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1999.159](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1999.159)

FR: TI\_GERICHTE 52.1999.159 du 19 octobre 2000

IT: TI\_GERICHTE 52.1999.159 del 19 ottobre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmm) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti predisposti d'ufficio da questo Tribunale (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. La questione se un permesso di soggiorno vada rilasciato in base all'art. 8 CEDU va vagliata effettuando una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, è nell'ambito di questa ponderazione che dev'essere attentamente esaminato se i ricorrenti possano tornare in Turchia, ossia se, in tale paese, risiedono parenti o familiari con cui intrattengono strette relazioni e che potrebbero prendersi cura di loro, accogliendoli presso di loro o trovando una struttura adatta alle loro necessità. E' anche in tale ambito che dev'essere accuratamente appurato se vi è il rischio che i ricorrenti, rimanendo in Svizzera, chiedano prestazioni assistenziali (DTF 122 II 1 consid. 2 e rinvii). 3. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono afflitti da diverse gravi malattie fisiche e psichiche che hanno necessitato, ancora ultimamente, il loro ricovero in una struttura ospedaliera (v. certificati medici 22 settembre 2000 del Dr. med. \_\_\_\_\_ e 26 settembre 2000 della Clinica \_\_\_\_\_). Nelle condizioni in cui versano i ricorrenti, ben difficilmente si può pretendere che essi si mantengano da soli senza dover far capo all'ausilio della figlia \_\_\_\_\_ oppure dell'assistenza pubblica. Orbene, non solo vi è stato il rischio per gli insorgenti di dover ricorrere all'assistenza, ma risulta pure che essi ne sono stati a carico dal 1° giugno 1995 fino al 31 dicembre 1997 per necessità dell'economia domestica, oneri cassa malati e partecipazioni mediche per un totale di fr. 32'910.-, importo da considerare rilevante. Da quella data i ricorrenti non hanno tuttavia più richiesto sussidi. Per quanto riguarda invece il debito effettivo ancora esistente, va tenuto conto che la figlia degli interessati ha iniziato a lavorare al 60% con un salario netto di fr. 2'361.25 (doc. G e L; ora di fr. 2'485.-; v. osservazioni 29 settembre 2000 dei ricorrenti), mentre il di lei marito percepisce fr. 4'000.-/4'700.- mensili (doc. M, N e O) ed ha nel frattempo ereditato in comproprietà un'abitazione nella quale vive con la moglie e con i ricorrenti (ricorso 3 febbraio 1998 al Consiglio di Stato, p. 3). Nel corso del 1998, al fine di ossequiare l'obbligo di restituzione indicato nella decisione dipartimentale impugnata, \_\_\_\_\_ ha pertanto

iniziato a rimborsare il debito contratto dai genitori in ragione di fr. 150.– al mese. Nulla lascia supporre che questo impegno debba venir meno nel prossimo futuro. Sotto l'aspetto sanitario, il medico cantonale aggiunto, interpellato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, ha affermato che un viaggio di rientro dei ricorrenti in Turchia non è esigibile, poiché costituirebbe un grave rischio per la loro salute. Inoltre in Turchia appare certa la presenza di un solo fratello dell'insorgente, \_\_\_\_\_, con il quale gli interessati sembra intrattenessero delle strette relazioni ma che sarebbe andato a vivere presso il figlio. Anch'esso ultraottantenne, non è tuttavia dato di vedere come possa occuparsi attivamente dei ricorrenti (doc. E). In Svizzera risiede invece la loro figlia. Dall'inserito di causa risulta che \_\_\_\_\_ si è sempre occupata effettivamente dei suoi genitori sin dall'inizio, impegnandosi costantemente a prestare loro tutte le cure necessarie in casa e aiutandoli in tutto quanto li concerneva durante il loro soggiorno (v. diversi scritti all'allora Sezione degli stranieri e all'ufficio regionale stranieri competente; diverse domande di rinnovo del permesso di dimora). Del resto, è incontestato che anche l'altro figlio dei ricorrenti, \_\_\_\_\_, risiede già da tempo nel nostro Paese, nel canton Zurigo, e possiede, come la sorella, la cittadinanza svizzera per matrimonio. Ora, sulla scorta di tutto quanto precede, tenuto pure conto dell'intensità delle relazioni famigliari di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ con la figlia \_\_\_\_\_ naturalizzata svizzera per matrimonio, la quale risiede già da anni nel nostro Paese, nonché del fatto che le prestazioni assistenziali erogate non sono riconducibili ad un comportamento riprovevole degli stessi, non appare che vi siano ragioni sufficienti per giustificare l'allontanamento dei ricorrenti e rifiutare loro il rinnovo del controverso permesso di soggiorno (cfr. Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 287). In altre parole, nel concreto - eccezionale - caso, questo Tribunale considera che l'interesse dei ricorrenti, gravemente malati e completamente dipendenti, a soggiornare presso la figlia in Svizzera per motivi di cura sia prevalente rispetto all'interesse pubblico al loro allontanamento dovuto a causa del debito assistenziale da loro contratto in precedenza e non ancora totalmente rimborsato. 4. Il ricorso va pertanto accolto e le decisioni del Consiglio di Stato e della Sezione degli stranieri annullate. Non è dunque necessario chinarsi sugli argomenti adottati dalle autorità inferiori sull'eventualità di un'ammissione provvisoria in Svizzera degli insorgenti. Resta riservata la facoltà dell'autorità di prime cure di revocare il permesso ai ricorrenti in ogni momento qualora dovessero questa volta venir meno le garanzie finanziarie fornite dalla figlia. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di effetto sospensivo diviene priva di oggetto. Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Dato che gli insorgenti versano in precarie condizioni economiche, la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta (art. 30 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 8 CEDU; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 47, 60, 61, 64 e 65 PAmM; 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza sono annullate: a) la risoluzione 4 maggio 1999 (n. 1853) del Consiglio di Stato; b) la decisione 16 gennaio 1998 (E20) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri (ora: dei permessi e dell'immigrazione). 2. Gli atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi per un anno a \_\_\_\_\_ (9 febbraio 1919) e a \_\_\_\_\_ nata \_\_\_\_\_ (13 gennaio 1918), cittadini turchi, il permesso di dimora. 3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 4. La domanda di assistenza giudiziaria dell'avv. \_\_\_\_\_, è accolta. §. Di conseguenza il patrocinatore è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a questa sede. 5. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.